



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 37 DEL 17-09-2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	P
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 0 Presenti n. 13

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa
Alessandra Secondari

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo
Ortolani Maria Giulia
Lucarelli Roberto

La discussione relativa alle deliberazioni n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 è riportata nella deliberazione n. 34.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei commi dal n. 641 al n. 668 della suddetta normativa;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare:

- il comma 738 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il comma 780, ultimo periodo, in cui si dispone che *“Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”*;

VISTO in particolare il comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI che tenga conto di importanti novità introdotte dal Legislatore Nazionale, tra le quali si evidenzia:

- la deliberazione ARERA 443/2019 recante Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023;
- l'introduzione dal 1 gennaio 2020 del nuovo accertamento esecutivo precettivo ad opera della Legge 160/2019 articolo 1 comma 792 e seguenti e delle nuove procedure di riscossione coattiva;
- l'approvazione del DL 124/2019, convertito in legge 157/2019, che modifica l'allegato 1 al DPR 158/99 per la categoria degli studi professionali;
- la nuova disciplina della dilazione di pagamento di cui all'art. 1, comma 796 e seguenti, della Legge n. 160/2019;
- l'art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014 e s.m.i. che dispone la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato;

VISTO l'art. 37 comma 1 della Legge 221/2015 volto ad assicurare riduzioni alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino;

RICHIAMATO L'art. 1, comma 649 della citata Legge 147/2013, come modificato dal DL 16/2014, in merito alla riduzione da deliberare per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani mediante abbattimento della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 con la quale si precisa come le utenze TARI degli agriturismi non possano essere considerate come utenze domestiche, bensì come utenze non domestiche stabilendo inoltre che non possono essere aprioristicamente applicate agli agriturismi le tariffe Tari degli alberghi;

RITENUTO pertanto necessario deliberare una nuova tariffa non domestica denominata “2.31 Agriturismo” e, in mancanza di uno specifico studio puntuale e nell'urgenza di approvare le tariffe nei termini di legge, di stabilire i coefficienti kc e kd da applicare per il calcolo della nuova tariffa pari al minimo previsto per la categoria di “Alberghi con ristorazione”;

PRESO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato:

- il comma 683-bis, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis art. 1 Legge 147/2020 al 30 giugno 2020;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con la legge 77/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

CONSIDERATO CHE si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

PRESO ATTO che la delibera che approva il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO che il comma 3-bis, dell'art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 per l'invio delle delibere al MEF, attraverso il Portale del Federalismo fiscale e più precisamente lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2[^] - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane, dott. Giuliano Barboni, espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	13
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di deliberare, per le motivazioni esposte in premessa, una nuova tariffa non domestica denominata “2.31 Agriturismo” e di stabilire, in mancanza di uno specifico studio puntuale e nell'urgenza di approvare le tariffe nei termini di legge, i coefficienti kc e kd da applicare per il calcolo della nuova tariffa pari al minimo previsto per la categoria di “Alberghi con ristorazione”;
3. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) composto da n° 30 articoli e dall'allegato “A” Categorie di utenze non domestiche, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via

telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, eseguita un'altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	13
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 17-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 17-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO
GENERALE
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 09-10-20

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 09-10-20

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-09-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili